SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

283ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Dimissioni di Vice Presidente . . . . *Pag.* 14879

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione permanente 14879

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 14879

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 14879

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 14879

Seguito della discussione:

« Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario » **(1100)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

CHIARIELLO . . . . . *Pag.* 14881 e *passim*
* DE LUCA, *relatore* . . . . . 14882 e *passim*
FRANZA 14895, 14897
GATTO, *Ministro senza portafoglio* 14882 e *passim*
LI VIGNI 14909
PICARDO 14885
VOLGGER 14905
ZANNIER 14905

INTERROGAZIONI

Annunzio 14911

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 14911
RICCI 14911

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente GATTO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

M A S C I A L E , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di dimissioni di Vice Presidente di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Darè ha presentato le dimissioni dalla carica di Vice Presidente della 4ª Commissione permanente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

Deputati BODRATO ed altri. — « Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario » (1197);

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare » (1193), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (1186), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione (Finanze e tesoro):

BARTOLOMEI ed altri. — « Norme sul riordinamento delle circoscrizioni delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse » (1172), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli » (1185), previo parere della 9ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: PELIZZO ed altri. — « Interpretazione autentica della legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (1104), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che nella seduta di stamani la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il

seguente disegno di legge: « Adeguamento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali » (1073).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario » (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che sono stati approvati i primi 13 articoli.

Passiamo quindi all'articolo 14. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Tributi propri.

Le Regioni istituiscono con legge i tributi propri di cui all'articolo 1 e gli altri che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di approvazione dei rispettivi Statuti in rapporto alle spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali.

Le Regioni emanano le norme di attuazione necessarie per l'applicazione dei tributi propri.

Le tasse di concessione governativa per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'articolo 3 rimangono di spettanza statale fino alla entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

La riduzione della tassa erariale di circolazione disposta per le Regioni a statuto ordinario nel precedente articolo 4 decorre, rispetto a ciascuna Regione, dalla data di applicazione della rispettiva tassa regionale di circolazione. Non è ammesso il rimborso della tassa erariale corrisposta nella maggiore misura in vigore anteriormente alla riduzione e, per il periodo cui la tassa erariale stessa si riferisce, non può essere applicata la tassa regionale.

La quota di partecipazione delle province al provento della tassa erariale, prevista dalle vigenti disposizioni, è elevata in misura proporzionale alla diminuzione della tassa erariale di cui ai commi sesto e settimo del precedente articolo 4.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e comunque non oltre i due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

14. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« La riduzione della tassa erariale di circolazione disposta per le regioni a statuto ordinario nel precedente articolo 4 decorre dal 1° gennaio successivo alla data di elezione dei consigli regionali ».

14. 2 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

In via subordinata all'emendamento 14. 2, al quarto comma, sopprimere il periodo

da: « Non è ammesso il rimborso » *sino alla fine.*

14. 3 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Sull'emendamento 14. 1 c'è da rilevare che, in base all'attuale terzo comma dell'articolo 14, le tasse di concessione governativa di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge e di cui si è già detto in particolare nei nostri precedenti emendamenti, permangono di competenza dello Stato fino a che non verranno emanate le leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata dall'articolo 117 della Costituzione.

Questo terzo comma del progetto di legge in esame è però secondo noi in netto contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 17 in base al quale viene modificato l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Va infatti premesso quanto segue: l'attuale articolo 9 della legge del 1953, n. 62, stabilisce che le Regioni potranno legiferare sulle materie di loro competenza, salvo che per il settore delle circoscrizioni comunali, delle fiere, dei mercati, dell'istruzione artigianale e professionale, dei musei e biblioteche di enti locali, della caccia e della pesca nelle acque interne, solo quando saranno emanate le leggi-quadro.

La modifica dell'ultimo comma dell'articolo 17 del presente progetto di legge fa sì che invece, se entro due anni dall'emanazione della presente legge non saranno approvate le leggi-quadro, le Regioni potranno ugualmente legiferare in tutti i settori assegnati dall'articolo 117 della Costituzione. Di conseguenza, se per un certo settore entro i due anni di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge non saranno emanate le leggi-quadro, la Regione potrà ugualmente legiferare in tale settore, ma in base all'attuale terzo comma dell'articolo 14 non potrà avere i fondi necessari per far fronte alla sua eventuale legislazione.

È questo quindi un controsenso che deve essere corretto aggiungendo, come abbiamo proposto nell'emendamento, al terzo comma dell'articolo 14 ora in esame le parole dell'emendamento stesso, che fanno sì che i fondi delle tasse di concessione governativa di cui all'articolo 3 rimarranno di spettanza dello Stato, fino all'entrata in vigore delle leggi per il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione.

Questi fondi però, anche in mancanza di tali leggi dello Stato, dovranno ugualmente passare alla Regione dopo un biennio dall'entrata in vigore della presente legge e ciò quindi in perfetta concordanza con quanto stabilito al primo e all'ultimo comma dell'articolo 17 di questo progetto di legge.

Il concetto che abbiamo voluto esprimere è che, anche se siamo antiregionalisti, dal momento che dobbiamo fare le Regioni, dobbiamo dare i fondi ad esse al momento giusto. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Ne presentate tanti voi di emendamenti, su molte delle leggi che si discutono in quest'Aula, anche se non ne avete presentati proprio su questa!

Gli altri due emendamenti li illustro congiuntamente perchè il secondo è presentato in via subordinata al primo.

Mentre l'attuale quarto comma dell'articolo 14 stabilisce che la tassa erariale di circolazione sarà ridotta corrispettivamente alla istituzione della tassa regionale di circolazione, l'emendamento liberale mira a precisare che la riduzione della tassa erariale dovrà avvenire in ogni caso il 1° gennaio successivo alla data di elezione dei Consigli regionali, e cioè indipendentemente dal fatto che le Regioni abbiano o meno istituito la tassa regionale di circolazione. Questa è un tributo proprio della Regione in base al punto *c*) del primo comma dell'articolo 1. Quindi le Regioni possono o meno istituire la tassa di circolazione, a seconda di quanto credono opportuno fare, e non è assolutamente giusto ed equo che se una Regione ritiene di non isti-

tuire la tassa di circolazione regionale, lo Stato si sostituisca ad essa non riducendo del 50 per cento la sua tassa di circolazione erariale, come stabilito invece al penultimo comma dell'articolo 4 della presente proposta di legge.

In via subordinata abbiamo presentato un altro emendamento. Esso così dice: « In via subordinata all'emendamento 14. 2, al quarto comma, sopprimere il periodo da " Non è ammesso il rimborso " sino alla fine ». Noi lo spieghiamo così: tale emendamento è in subordine al precedente; cioè, nel caso che non si sia accettato di sostituire l'intero comma, si propone almeno la soppressione della sua ultima parte. Con questa infatti è stabilito che l'attuale tassa di circolazione verrà assegnata per il 50 per cento ancora allo Stato, e per il restante 50 per cento alla Regione che potrà o aumentarla a 55, o diminuirla a 45. Se la Regione dovesse decidere di abbassare la sua tassa regionale al 45 per cento, nel caso che questa tassa fosse già stata riscossa dallo Stato nella misura del 50, il cittadino non potrà ottenere il rimborso della tassa pagata in più.

È questa una palese ingiustizia che l'emendamento soppressivo liberale mira ad eliminare. Questi gli emendamenti che presentiamo all'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Avverto che lo emendamento n. 14. 2 è precluso a seguito dell'approvazione dell'articolo 4 del disegno di legge. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli altri emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Il primo emendamento ritengo che sia superfluo perchè l'articolo 17 fissa un limite, entro il quale devono essere emanati i decreti delegati. Oltre questo limite di due anni, le Regioni possono legiferare. Evidentemente è una statuizione che si rende superflua, per cui non l'accetto.

Il secondo emendamento è già stato dichiarato dal Presidente precluso. Sono poi contrario al terzo emendamento anche per ragioni tecniche.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario ai tre emendamenti, perchè dal combinato disposto degli articoli 14 e 17 il primo emendamento risulta superfluo, il secondo è precluso e il terzo riguarda una norma che mira ad evitare che vi siano anche delle duplicazioni di tasse.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 14. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 14. 3, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 15.

Contabilità speciale.

Per il versamento delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale è istituita, presso le sezioni di tesoreria provinciale situate nei capoluoghi delle Regioni, apposita contabilità speciale.

Le norme per la gestione di tale contabilità speciale sono emanate con decreto del Ministro del tesoro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « sentita la commissione

parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

15. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . In questo emendamento al secondo comma abbiamo proposto di aggiungere le seguenti parole: « Sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

L'attuale secondo comma dell'articolo 15 stabilisce che le norme per la gestione della contabilità speciale relative al versamento delle entrate ed al pagamento delle spese di competenza regionale siano emanate con decreto del Ministero del tesoro. L'emendamento liberale tende a far sì che l'emanazione di tali norme delegate avvenga almeno dopo aver sentito la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge n. 62 del 1953. Ci sembra questa una necessaria deferenza da parte del Governo al Parlamento ed anche una norma di utilità concreta al fine della emanazione di norme il più possibile aderenti alla situazione concreta che verrà a determinarsi una volta che le Regioni saranno in funzione. La Commissione di cui sopra potrà infatti apportare la sua utile esperienza all'emanazione delle norme delegate di cui all'articolo 15.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Io sono contrario a questo emendamento perchè qui si tratta semplicemente di adeguare le norme della contabilità speciale e della contabilità generale dello Stato a questa particolare contabilità: non c'entrano nella maniera più assoluta problemi che riguardano le Regioni e perciò non si può invocare la presenza della Commissione attraverso l'emendamento proposto. Quindi sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario per gli argomenti esposti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 15. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Art. 16.

Spese di impianto e di primo funzionamento.

Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei Consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo 18, sono corrisposte a ciascuna Regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno:

— quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria;

— seicentocinquanta milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche;

— ottocentoquindici milioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia.

L'attribuzione alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno

del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi Statuti.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire il periodo da: « Dalla data . . . » *fino a*: « . . . anno: » *con il seguente*: « Entro quindici giorni dalla data di prima convocazione di ciascun consiglio regionale sono corrisposte a ciascuna regione in unica soluzione le seguenti somme: ».

16. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Abbiamo proposto, al primo comma, di sostituire il periodo: « Dalla data . . . », fino a: « . . . anno: » con il seguente: « Entro quindici giorni dalla data di prima convocazione di ciascun consiglio regionale sono corrisposte a ciascuna Regione in un'unica soluzione le seguenti somme: ». Nell'attuale primo comma dell'articolo 16 si prevede di dare ad ogni singola Regione un certo contributo per le spese di primo impianto e di primissimo funzionamento dei suoi organi e dei suoi uffici. Queste somme però vengono date non in un'unica soluzione, come sembrerebbe logico, ma in quote ragguagliate ad anno per il periodo che va dall'entrata in vigore dei decreti legislativi sulle funzioni delle Regioni stesse. Secondo noi vi è qui una certa confusione fra quelle che sono le spese per l'esercizio delle funzioni finanziarie delle Regioni e quelle che sono le spese di primo impianto delle Regioni stesse. Le spese di primo impianto vi sono in ogni caso, sia che la Regione abbia già cominciato ad esercitare le sue funzioni, sia che queste funzioni siano momentaneamente sospese. L'emendamento liberale, quindi, mira a far sì che il contributo per le spese di primo impianto necessarie alle Regioni venga ad esse assegnato immediatamente nella sua totalità senza il conteggio pro-quote in ragione di anno.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « all'approvazione dei rispettivi statuti » *con le altre*: « alla data di prima convocazione dei consigli regionali ».

16. 2 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento risulta precluso in seguito alla reiezione dell'emendamento n. 7. 1.

Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le somme corrisposte dallo Stato per le spese di primo impianto sono restituite dalle regioni nell'anno successivo al completo trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni stesse mediante trattenute sulle somme dovute alle singole regioni a carico del fondo comune di cui all'articolo 8 ».

16. 3 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Noi proponiamo di aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma: « Le somme corrisposte dallo Stato per le spese di primo impianto sono restituite dalle Regioni nell'anno successivo al completo trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni stesse mediante trattenute sulle somme dovute alle singole Regioni a carico del fondo comune di cui all'articolo 8 ». Le ragioni per cui proponiamo questo emendamento sono le seguenti. Noi tendiamo a far sì che le spese di primo impianto vengano computate in conto delle somme che alle Regioni spetteranno sulle quote di partecipazione ai tributi erariali di cui all'articolo 8. Cioè si ritiene necessario dare subito e *in toto* una certa somma perchè le Regioni possano cominciare a funzionare. Ma si ritiene anche necessario che tale somma venga computata sulle disponibilità finanziarie generali che spettano alle Regioni e non nella maniera in cui è stata proposta nell'articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Per quanto riguarda il primo emendamento, è da tener presente che noi abbiamo approvato l'articolo 15 mediante il quale si stabilisce che bisogna emanare delle norme particolari.

Quindi non è possibile approvare l'emendamento proposto dal senatore Bergamasco e da altri senatori. La Commissione pertanto è contraria.

Il secondo emendamento è precluso.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, credo che sia un voler limitare non voglio dire la generosità dello Stato, ma il contributo che dà lo Stato alle Regioni per le spese di primo impianto, con un perfezionismo non giustificabile. Quindi sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario all'emendamento n. 16. 1 perchè le spese relative all'impianto e al primo funzionamento devono essere disponibili ancora prima della convocazione dei Consigli. Sono contrario anche all'emendamento numero 16. 3 perchè tende a ridurre il grado di autosufficienza finanziaria delle Regioni.

P I C A R D O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo 16, che può sembrare apparentemente di modesta importanza, tanto che è stato un po' trascurato dai partiti di maggioranza, per noi invece ha un'importanza fondamentale e basilare e sta a giustificare ancora una volta l'opposizione nostra a tutto questo disegno di legge. Infatti esso è un punto cruciale di tutto il provvedimento, poichè nasconde dietro una cortina fumogena le spese realmente necessarie all'istituzione delle Regioni. Le somme fissate con questo articolo dovrebbero bastare alle singole Regioni per coprire le spese di tutto quel periodo, certamente non breve, che intercorrerà tra le elezioni dei Consigli regionali e l'inizio effettivo dell'attività finanziaria prevista dagli articoli della legge e già sottoposta alla nostra critica.

In realtà, però, allo stato attuale non vi sono attendibili previsioni di spesa, nè indagini approfondite su questa materia o, se ve ne sono, esse sono state ignorate per accreditare l'opinione che il costo delle Regioni non sarà eccessivo.

Ma se guardiamo a fondo il problema ci accorgiamo che la previsione di spesa iniziale per tutte le 15 Regioni che si vogliono istituire è inadeguata. Infatti, non è possibile contare su una spesa di 10 miliardi complessivi per tutte le Regioni, ivi comprese le spese per le elezioni dei Consigli regionali. Tale cifra era già stata superata nella relazione Carbone che prevedeva addirittura 17 miliardi e certamente in una fase di minore inflazione rispetto alla situazione attuale. Ma c'è anche da considerare il periodo di inerzia funzionale degli enti regio-

nali che per due anni certamente, salvo possibili deroghe, dovranno attendere l'approvazione dei loro statuti da parte del Parlamento prima di dare effettivo inizio alla loro attività.

Abbiamo già notato che questo interregno potrà dar luogo ad inconvenienti gravissimi come, ad esempio, l'arresto delle funzioni amministrative dello Stato e la necessità di creare uffici ed il relativo personale che in via provvisoria almeno diano inizio alla vita degli enti regionali. Se così non fosse, d'altronde, davvero non avrebbe alcun senso il fatto di eleggere con precipitosa determinazione 15 Consigli regionali che dovranno poi rimanere inattivi per due anni in attesa delle successive regolamentazioni . . .

P E R N A . Chi lo ha detto che dovranno rimanere inattivi per due anni?

P I C A R D O . . . . e tanto varrebbe rimandare le elezioni dei Consigli al momento in cui tutto il complesso lavoro di decentramento amministrativo e di organizzazione giuridica fosse quanto meno avviato.

Ora, se si studiano attentamente le cifre presentate al nostro esame si nota chiaramente lo sforzo di sdrammatizzare la realtà, con previsioni di bilancio del tutto illusorie, da parte dei proponenti. Basta confrontare, infatti, le cifre fornite dalla relazione Carbone e dalla realtà con quelle qui proposte per rendersi conto della manovra politica che affiora tra di esse.

Infatti nella relazione Carbone era prevista come spesa di impianto complessiva per tutte le Regioni una cifra oscillante fra i due e i tre miliardi per dotare di mobili, arredi e mezzi tutti gli uffici; ma in realtà una sola Regione, il Friuli, per un solo anno e per un solo ufficio, quello della programmazione economica, ha previsto un aumento di 2.913 milioni nel suo bilancio. Con la stessa esiguità si prevede nel progetto in esame una spesa totale di 3.824 milioni per gli organi elettivi delle 15 Regioni, mentre la sola Regione siciliana, nel bilancio in corso, prevede per questo settore una spesa di 3.385 milioni; così si limitano a 9.381 milioni le spese aggiuntive per il personale ma nello stesso tempo si formulano una serie di riserve che in pratica si tradurranno in successivi aumenti delle voci di spesa; sicchè la cifra indicata raggiungerà valori vertiginosi che è meglio non calcolare. Non ci pare dunque corretto illudere la pubblica opinione fino al punto di mostrare una volontà politica positiva nella istituzione delle Regioni per costituirle poi su basi così fragili che praticamente le ridurranno ad essere inoperanti. Troppe garanzie di serietà mancano a questo progetto perchè esso possa essere approvato a cuor leggero, ma troppo gravi devono essere i ricatti imposti dalle sinistre ai partiti di Governo perchè essi possano ulteriormente differire questo salto nel buio al quale ci costringono. Non sarebbe logico infatti ignorare, o tentare di farlo, tutte le più realistiche previsioni di spesa avanzate da Einaudi, dalle Commissioni Tupini e Carbone se non ci fosse un disegno preordinato e scandito in precisi tempi di adempimento per assicurare entro una data prefissata il raggiungimento di certe mete chiare a tutti, tranne che ai partiti della coalizione. A brevissima distanza, si renderà dunque necessario l'intervento dello Stato a favore di enti regionali a bassissimo reddito come la Basilicata, l'Umbria, il Molise per il quale la previsione di spesa raggiunge appena un miliardo; e basterà pensare a quante piccole aziende private oggi abbiano un bilancio superiore a questa cifra, per rendersi conto della insufficienza di un tal genere di previsione. Per questi motivi noi riteniamo di non poter votare a favore dell'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 16. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 16. 3, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 17. Se ne dia lettura.

MASCIALE, *Segretario*:

Art. 17.

Delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 11, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni;

b) il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.

Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 18 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;

c) per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate;

d) nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, conservando, comunque, alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti, fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei princìpi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei cor-

rispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, Bosso, D'Andrea, Germanò, Arena, Balbo, Biaggi, Finizzi, Massobrio, Palumbo, Perri, Premoli e Robba è stato presentato l'emendamento n. 17. 1, tendente a sopprimere l'articolo 17.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, non vi è nulla, negli articoli del disegno di legge che abbiamo sin qui esaminati ed approvati, che abbia un'importanza anche solo paragonabile a quella degli argomenti contenuti nell'articolo 17. Finora abbiamo affrontato problemi finanziari, tributari e patrimoniali, come era logico, del resto, dati il titolo e l'oggetto del disegno di legge.

Con l'articolo 17, invece, l'orizzonte si allarga di colpo, a dismisura. Entrano in campo questioni politiche, giuridiche, burocratiche, legislative. Nell'articolo 17 c'è un po' di tutto. Si parla delle funzioni che le Regioni dovranno svolgere, e di quelle che resteranno allo Stato, dei rapporti fra Stato e Regione, della sorte futura dei funzionari statali, o almeno di buona parte di essi, della destinazione degli uffici periferici dello Stato, delle relazioni fra Regioni, provincie e comuni, dell'attività legislativa delle Regioni e dei tempi e dei modi in cui essa avrà inizio.

È un campo vastissimo, del quale non è facile scorgere i confini, e che forse non ha nemmeno dei limiti precisi, dato che le materie diverse sono state mescolate insieme in una confusione, forse voluta, che lascia aperta la porta a successivi ed imprevedibili ampliamenti. Questo lungo cammino, del quale il testo dell'articolo 17 ci lascia intravedere solo i primi passi, porterà ad una completa trasformazione di tutta la struttura della vita pubblica, nei suoi diversi aspetti politici, burocratici ed amministrativi. Un mutamento profondo, del quale, oltre tutto, nessuno ha cercato di sminuire la portata, che anzi è stata prospettata e vantata oltre la sua realtà effettiva.

Le tappe fondamentali di questo mutamento sono tutte contenute potenzialmente nelle disposizioni dell'articolo 17. Operando il trasferimento alle Regioni delle funzioni statali, si dà in pratica il via all'ordinamento regionale. Questo articolo — che in teoria è solo uno degli articoli di una legge finanziaria — è in realtà la vera legge istitutiva delle Regioni. È in forza delle norme che esso contiene, e dei poteri che esso conferisce, che le Regioni fonderanno le loro essenziali strutture e cominceranno ad operare.

Con l'odierna discussione, il Senato prende coscienza, per la prima volta, di questa svolta decisiva che sta per essere impressa a tutta la vita pubblica italiana: per la prima, e purtroppo per l'ultima volta. Due anni or sono, noi abbiamo votato la legge che regola l'elezione dei Consigli regionali. Discutendo gli altri articoli del disegno di legge che attualmente abbiamo in esame, noi andiamo autorizzando i provvedimenti finanziari per l'istituzione delle Regioni. Ma l'istituzione stessa dell'ordinamento regionale è contenuta soltanto in questo articolo 17. Noi diamo ad essa soltanto uno sguardo, e procediamo oltre, come se si trattasse di cosa di ordinaria amministrazione. Non prendiamo nessuna decisione al riguardo, salvo quella di delegare ad altri il compito di provvedervi.

Strano comportamento, il nostro. Abbiamo discusso, uno per uno, i tributi propri delle Regioni, e le quote dei tributi erariali che verranno loro destinate. Abbiamo analizzato nei suoi dettagli la composizione e la ripartizione del fondo comune al quale le Regioni dovranno attingere. Abbiamo destinato, con le cifre esatte, a ciascuna Regione

le somme necessarie per le spese di impianto e di primo funzionamento. Siamo stati molto meticolosi, come è nostro dovere essere, quando si tratta di fissare delle norme destinate a durare per molto tempo, e che coinvolgeranno la responsabilità di coloro che dovranno osservarle.

Ed ecco, di fronte al contenuto dell'articolo 17, questo nostro puntiglioso impegno si esaurisce di colpo. Prendendo in esame un problema come quello del trasferimento alle Regioni delle funzioni statali, scopriamo improvvisamente che i particolari non ci interessano più. Noi non vogliamo sapere quali saranno esattamente le attribuzioni degli organi centrali e periferici che verranno trasferite alle Regioni, nè in qual modo esse le eserciteranno. Non ci chiediamo in che modo lo Stato condurrà la funzione di « indirizzo e di coordinamento » che resta ad esso riservata, nè ci curiamo di stabilire quali siano le « esigenze di carattere unitario » che richiederanno l'esercizio della predetta funzione.

E quali saranno i « vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei beni » che, approvando l'articolo 2, noi abbiamo trasferiti alle Regioni? Di questi beni abbiamo discusso a lungo, sia alla Camera che al Senato, vagliandoli uno per uno, prima di includerli nel patrimonio regionale. Ma ora, della loro salvaguardia futura, e delle norme che potrebbero tutelarli, ci disinteressiamo completamente. Sappiamo, dal testo dell'articolo 17, che un contingente del personale statale sarà trasferito alle Regioni. Bene. Ma in che misura questo contingente verrà prelevato presso ciascuna delle amministrazioni centrali, e secondo quale proporzione verrà distribuito fra le singole Regioni? A quanto sembra, la cosa non ha per noi nessuna rilevanza.

Vi sto portando solo degli esempi, ma il testo dell'articolo è molto lungo, ed assai folto sarebbe l'elenco dei problemi di vitale importanza sui quali ci accingiamo a sorvolare, come se fossero scarti, indegni della nostra attenzione.

Eppure, nessuno di questi problemi, singolarmente preso, avrebbe consistenza e rilievo inferiori a quelli che abbiamo sin qui esaminati, dedicando loro le nostre più attente cure. Ma un elenco delle questioni singole, pur importantissime e vitali, non ci direbbe tutto. È al loro insieme che dobbiamo guardare, se vogliamo comprendere, in tutta la sua estensione, la gravità dell'atto di rinunzia che stiamo per compiere.

Riunendo e collegando i diversi aspetti della vita legislativa, amministrativa e burocratica delle Regioni, l'articolo 17 ne costituisce in pratica l'atto di nascita. Le norme per l'elezione dei Consigli regionali e quelle di carattere finanziario non sono che i preliminari di qualcosa che prende l'avvio, nella realtà operativa, soltanto a questo punto: sono i mezzi necessari a raggiungere un fine, ma il fine non è l'elezione dei Consigli regionali nè le somme che le Regioni potranno spendere, ma quello che le Regioni in pratica faranno, l'attività che saranno in grado di svolgere, le strutture che riusciranno a costruire nella sfera della loro autonomia.

Ebbene, a quest'atto di nascita il Parlamento avrebbe dovuto presiedere, dettandone le norme, stabilendone i modi e i tempi, fissandone i limiti e le garanzie. A questo compito noi invece riteniamo di poterci sottrarre, come se esso non fosse uno dei più impegnativi e carichi di conseguenze che si siano presentati alla nostra responsabilità di legislatori, dalla nascita della Repubblica ad oggi.

Con l'istituzione delle Regioni, tutto il piano delle autonomie locali verrà trasformato, la sfera d'azione del potere centrale verrà ristretta, i rapporti fra i cittadini e gli organi della vita pubblica muteranno. E tutto questo avverrà al di fuori del Parlamento, sarà regolato da leggi che noi non prenderemo neppure in esame, sorgerà su basi delle quali saremo completamente allo oscuro.

Mi si può facilmente obiettare che la Costituzione ammette la delega al Governo della funzione legislativa. È vero. Ma l'articolo 76 della Costituzione che regola questa facoltà dice esplicitamente che la delega può essere concessa solo con la determinazione di princìpi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti.

Ora, nell'articolo 17, noi troviamo che il tempo in cui può esercitarsi la delega viene limitato a due anni, e vediamo indicati, sia pure in modo del tutto insufficiente, alcuni princìpi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti delegati. Su questi due punti, sia pure con le riserve che farò presenti in seguito, è possibile riconoscere una certa aderenza, se non altro formale, a quanto il dettato costituzionale espressamente richiede.

Per quanto riguarda l'ultima condizione imposta dalla Costituzione, non si può certamente dire altrettanto. Possiamo veramente affermare che il contenuto dell'articolo 17 sia un oggetto definito? Non mi sembra. Se non interpreto male lo spirito della Costituzione, ciascuna delega dovrebbe essere concessa per un solo oggetto, e di oggetti, invece, in questo articolo ve ne sono almeno una ventina, e tutti di diversa natura. Per giunta, nessuno di essi è ben definito, ed anzi ciascuno è in attesa di una definizione che verrà soltanto — almeno secondo quanto si spera — dai decreti delegati, dopo la loro emanazione.

Mi sembra dunque chiaro che la delega che noi dovremmo concedere, approvando l'articolo 17, non rientra nei limiti tracciati dalla Costituzione. Ma la vera gravità del problema non risiede nemmeno in questo. La decisione che stiamo per prendere ha un peso politico molto maggiore della sua più o meno esatta collocazione nel quadro costituzionale.

In sostanza noi non dobbiamo limitarci a stabilire se la Costituzione ci consente di delegare al Governo l'emanazione delle norme per il passaggio alle Regioni delle funzioni statali: anche dopo aver eventualmente risposto di sì a tale quesito, noi dovremmo pur sempre chiederci se questa decisione è, da parte nostra, politicamente opportuna. E la decisione si traduce in questo: di fronte ad una svolta fondamentale della nostra vita pubblica, il Parlamento esce di scena, rinunzia a guidarla direttamente ed a tracciare le norme del nuovo assetto giuridico ed amministrativo che il Paese si avvia ad assumere, abdica alle sue prerogative e trasmette ad altri i suoi poteri, quasi si riconoscesse incapace di esercitarli.

In favore di chi compiamo quest'atto di totale abdicazione? La prima frase dell'articolo 17 dice testualmente: « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare ». In base a questa dizione, noi potremmo sperare che l'attento esame delle norme di cui rinunciamo ad occuparci sia almeno compiuto dal Consiglio dei ministri, e che in seno a quest'organo si svolga, su ciascuno dei decreti, una discussione approfondita di ogni singola questione connessa all'attuazione pratica dell'ordinamento regionale. Non sarebbe certo la stessa cosa, perchè il Governo è espressione della maggioranza, ed anche un dibattito nel suo ambito escluderebbe comunque l'opposizione da ogni possibilità di far sentire la sua voce.

Meglio di nulla, comunque. Il Consiglio dei ministri è pur sempre un organo collegiale, e le leggi che regoleranno il passaggio alle Regioni delle funzioni statali potrebbero uscirne dopo un vaglio che abbia messo a confronto voci, posizioni ed opinioni diverse. Ma questa collegialità, che le prime parole dell'articolo 17 ci lasciano intravedere, viene poi esplicitamente negata dal comma secondo dello stesso articolo. « Le norme delegate — dice infatti il secondo comma — saranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, e con quelli dell'interno, del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica ».

È chiaro, dunque, che se noi approveremo questo articolo, le norme che regoleranno in pratica l'attuazione dell'ordinamento regionale non solo non verranno discusse dal Parlamento, ma nemmeno dal Governo nel suo insieme. Esse saranno varate una per una, senza un preventivo coordinamento del loro quadro complessivo, senza un organico confronto fra i loro particolari aspetti, sicuramente diversi ed inevitabilmente contrastanti.

Usciranno quasi clandestinamente, senza che nessun organo parlamentare nè governativo possa esercitare sul loro contenuto alcuna forma di controllo: non solo i parlamentari, ma anche la maggior parte dei Ministri ne conosceranno i termini quando li leggeranno sulla *Gazzetta Ufficiale*. A fron-

te di eventuali errori, lacune, contraddizioni, non vi sarà nessuna possibilità di intervento e di rettifica. Tutti avranno le mani legate: i rappresentanti della maggioranza come quelli dell'opposizione, i parlamentari come i Ministri.

Queste le gravissime conseguenze di una delega che viene richiesta su una materia eccezionalmente vasta e complessa, e che dovremmo concedere in una forma che elimina ogni possibilità di successivo controllo, anche da parte dell'organo che esercita, nella sua collegialità, il potere esecutivo. Ma se tale è la sostanza, pericolosissima ed inaccettabile, dell'articolo 17, anche la sua forma, lacunosa ed imprecisa, nasconde insidie che potranno essere la fonte futura di nuovi e difficilmente sanabili contrasti.

Una lacuna balza subito all'occhio, per la sua eccezionale portata. L'articolo 125 della Costituzione stabilisce che « il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica ». Anche se l'articolo 17 non lo dice chiaramente, mi sembra fuori di dubbio che non appena, in virtù dei decreti delegati, le funzioni statali saranno state trasferite alle Regioni, queste ultime dovranno cominciare subito ad esercitarle, per evitare un pericoloso vuoto amministrativo. Contemporaneamente, in attuazione dell'articolo 125 della Costituzione, dovrebbe entrare in funzione un organo dello Stato in grado di esercitare il controllo di legittimità sugli atti amministrativi che le Regioni compiranno. Questo organo, fra l'altro, dovrà essere dotato di una articolazione periferica, perchè la Costituzione prescrive che il controllo dovrà essere esercitato in forma decentrata.

Ebbene, quale sarà quest'organo? Uno di quelli già esistenti, da ampliare e trasformare secondo le nuove esigenze? Un organo di nuova istituzione? Nell'articolo 17, che pur dà l'avvio all'esercizio delle funzioni amministrative da parte delle Regioni, noi non troviamo nessuna indicazione al riguardo. La Costituzione dice che i modi e i limiti del controllo dovranno essere stabiliti da una legge della Repubblica, ma questa legge non potrà essere sostituita da uno dei decreti governativi, dato che la relativa delega non è fra quelle conferite dall'articolo 17. Occorrerà, dunque, una legge apposita, da varare prima dell'emanazione dei decreti delegati, ma noi non abbiamo sentito esprimere in nessuna sede un'intenzione del genere, tanto che è lecito supporre che questa necessità, così chiaramente indicata dalla Costituzione, sia stata puramente e semplicemente dimenticata.

Veniamo ora ad altre questioni, di minore respiro, ma anch'esse non prive di rilievo. Il primo comma dell'articolo 17 contiene due riferimenti alla Carta costituzionale, che sono entrambi, anche se per ragioni diverse, sostanzialmente errati. I decreti delegati — dice il primo comma — regoleranno « il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione ». Il primo dei due riferimenti è soltanto incompleto, ma così come è formulato assume un carattere grottesco che sarebbe stato molto meglio evitare. La citata disposizione VIII transitoria comincia infatti testualmente così: « Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ». Badate bene, la disposizione dice proprio entro un anno, e non entro un quarto di secolo, come si potrebbe credere trovandola richiamata nel testo della presente legge. È evidente che a questo punto si doveva dire: « ai sensi del secondo comma della disposizione VIII »: uno sforzo di precisione che, date le circostanze, non sarebbe stato inopportuno, se non altro per carità di patria.

Il secondo riferimento è invece completamente inesatto. L'articolo 117 della Costituzione non attribuisce alle Regioni funzioni amministrative, bensì la potestà di emanare norme legislative in alcune determinate materie. Citando l'articolo 117 si voleva forse dire che i decreti delegati trasferiranno alle Regioni le funzioni legislative? È veramente difficile crederlo, perchè il testo prosegue dicendo che insieme alle funzioni sarà trasferito « il relativo personale dipendente

dallo Stato ». Quali sono i funzionari dello Stato relativi alle funzioni legislative? I commessi della Camera e del Senato? Del resto, alle funzioni legislative l'articolo 17 provvede con la sua parte finale, e precisamente con il nuovo testo dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953. Nel primo comma, l'articolo non può riferirsi che alle funzioni amministrative. Ma di queste nell'articolo 117 della Costituzione noi non troviamo traccia, mentre ne parla invece il successivo articolo 118. A questo punto si doveva dunque dire « delle funzioni amministrative ad esse attribuite dall'articolo 118, nelle materie elencate nell'articolo 117 ». È una differenza che non riguarda la forma ma la sostanza, perchè provoca una pericolosa confusione fra funzioni legislative ed amministrative, fonte sicura di future complicazioni e contestazioni.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(*Segue* CHIARIELLO). Anche il passaggio alle Regioni delle funzioni legislative è del resto definito in forma molto inesatta. Il nuovo testo dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, al secondo comma, stabilisce che le Regioni esercitano la funzione legislativa « ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma » dell'articolo che stiamo discutendo. Già questa dizione è difficile da interpretare. Si intende dire che le Regioni potranno cominciare a legiferare solo dopo che saranno stati emanati tutti i decreti delegati, oppure che potranno emanare norme legislative in una singola materia, appena sarà stato emanato il particolare decreto che la riguarda? In altre parole, l'attività legislativa delle Regioni avrà inizio in blocco oppure a rate?

Il testo è molto ambiguo e non offre nessuna possibilità di una interpretazione certa. In pratica, se noi lo approveremo nella sua stesura attuale, provocheremo, inevitabilmente, un comportamento difforme, da Regione a Regione, a seconda dei casi e delle convenienze. Non resta che sperare che i decreti legislativi vengano emanati in blocco, oppure almeno a brevissima distanza l'uno dall'altro, in modo da evitare diversità di interpretazioni e di comportamento. Ma quale sicurezza abbiamo che ciò avvenga?

In realtà noi non siamo nemmeno sicuri che i decreti delegati saranno effettivamente emanati entro la prevista scadenza del biennio. L'articolo 17 fissa questo limite, è vero, ed è abbastanza chiaro che quando esso sarà trascorso decadrà anche automaticamente la delega. Ma coloro stessi che ci presentano il testo della legge non sono molto sicuri che il termine sarà rispettato, tanto è vero che nell'ultima parte dell'articolo, quella che contiene il testo modificato dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, è stata inserita una riserva che è tutto un programma.

L'attività legislativa delle Regioni, vi si legge, avrà inizio « comunque entro un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge», e cioè della legge finanziaria che stiamo discutendo. Quel « comunque » è veramente significativo. Esso indica la possibilità che il Governo non sia in grado di rispettare il termine biennale della delega e questa possibilità viene prevista — si badi bene — nel corpo stesso dell'articolo che concede la delega e che fissa il limite.

Il dubbio che vi ho espresso è dunque pienamente legittimo, perchè è condiviso da una fonte quanto mai autorevole ed insospettabile, e noi invece ci apprestiamo a dare ad esso addirittura veste e forza di legge. Ma che cosa avverrà se esso dovesse rivelarsi fondato? Su questo punto, il testo mi sembra molto chiaro: trascorso infruttuosamente il biennio, senza l'emanazione da parte del Governo dei decreti delegati, le Regioni saranno egualmente autorizzate a le-

giferare. In base a quali criteri? Entro quali limiti? Con quali salvaguardie? A queste domande non c'è alcuna risposta possibile: se questa ipotesi dovesse verificarsi, la porta resterebbe aperta al più assoluto ed incontrollabile arbitrio ed alla confusione più completa.

Ma non basta. Poichè, a quel punto, alle Regioni non saranno state ancora trasferite, in mancanza dei decreti delegati, le corrispondenti funzioni amministrative nè il personale necessario ad esercitarle, ci troveremo di fronte a degli organi che potranno legiferare ma non amministrare. In un buon numero di materie di notevole importanza, le Regioni emaneranno così delle norme di legge, mentre le relative funzioni amministrative saranno ancora svolte dallo Stato. E lo Stato, nello svolgere queste funzioni, osserverà le proprie leggi, o quelle che saranno state emanate dalle singole Regioni?

Anche queste domande, temo, non potranno trovare soddisfacente risposta. Con questo articolo 17, molto più che con gli altri, ci apprestiamo a fare un vero e proprio salto nel buio. In ogni direzione, nella sconfinata materia che esso così sommariamente affronta, non si scorgono limiti certi, nè punti d'approdo sicuri, mentre tutte le barriere sembrano destinate a cadere di fronte all'irrompere della improvvisazione, della sopraffazione e dell'arbitrio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *relatore*. Circa la soppressione dell'articolo 17, devo far riferimento a quanto ho detto nella mia relazione scritta e nella replica da me fatta in quest'Aula. Ritengo che l'espressione del mio pensiero sia completa e pertanto dichiaro di essere contrario all'emendamento.

GATTO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento n. 17. 1?

CHIARIELLO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento n. 17. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori sono stati presentati tre emendamenti in via subordinata. Se ne dia lettura.

MASCIALE, *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 17. 1, sostituire l'articolo con il seguente:

« Prima della data di convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei consigli regionali saranno emanate per ciascun ramo della Pubblica Amministrazione le norme per il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato ».

17. 2 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

In via subordinata all'emendamento 17. 2, sopprimere gli ultimi tre capoversi.

17. 3 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

In via subordinata all'emendamento 17. 3, sostituire gli ultimi tre capoversi con i seguenti:

« L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua compe-

tenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate le leggi dello Stato per l'attuazione delle disposizioni transitorie VIII e IX della Costituzione" ».

17. 4 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento n. 17. 2 è precluso.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Con il nostro emendamento n. 17. 3, ci proponiamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 17. Tale comma infatti mira a modificare l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953. L'articolo 9 di tale legge stabiliva che le Regioni, prima dell'emanazione delle leggi-quadro sulle materie dell'articolo 117 della Costituzione, potevano legiferare sulle seguenti materie: circoscrizioni comunali, fiere, mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e bibilioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne.

La modifica proposta dall'ultimo comma dell'articolo 17 fa sì che le Regioni possono legiferare due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge su tutte le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, se le leggi-quadro non sono state emanate, semplicemente nel rispetto di non precisati princìpi fondamentali del sistema legislativo vigente. L'emendamento liberale perciò, sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 17, fa sì che continui la validità delle norme dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, che sembra obiettivamente il più consono a regolamentare un complesso e delicato rapporto tra Stato e Regione; ciò anche in omaggio al disposto costituzionale dell'VIII disposizione transitoria della stessa Carta costituzionale, che stabilisce la necessaria esistenza di leggi-quadro sui settori previsti dall'articolo 117, perchè le Regioni possano su di essi legiferare.

In subordine abbiamo poi presentato lo emendamento n. 17. 4, che per brevità illustrerò subito affinchè il relatore possa dare poi un'unica risposta.

Questo emendamento, subordinato al precedente, si propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 17 con un altro, in cui si stabilisca che il Consiglio regionale non possa legiferare su nessuna delle materie ad esso attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, se prima non siano state emanate leggi dello Stato per l'attuazione delle disposizioni transitorie VIII e IX della Costituzione. Tale emendamento è evidentemente molto più restrittivo della potestà legislativa immediata delle Regioni di quanto non lo sia l'attuale articolo 9 della legge 10 febbraio 1952, n. 62. L'emendamento liberale però stabilisce la massima aderenza ed il massimo rispetto al disposto costituzionale dell'VIII disposizione transitoria. Tale regolamentazione è infatti l'unica che non può essere totalmente o in parte tacciata di incostituzionalità, come invece potrebbe esserlo l'attuale testo proposto dal disegno di legge.

Non va infatti dimenticato che l'attuale ultimo comma del disegno di legge modifica con disposizione ordinaria una precisa norma costituzionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Onorevole Presidente, anche per questi due emendamenti il mio pensiero è stato espresso.

Comunque qui ribadisco che si tratta di un'interpretazione della norma costituzionale, interpretazione che noi abbiamo avuto occasione di esporre in maniera diversa. Per questo sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario perchè questi emen-

damenti tendono a creare un vuoto legislativo nella materia del passaggio delle funzioni e del personale dallo Stato alle Regioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Chiariello, insiste per la votazione degli emendamenti nn. 17. 3 e 17. 4?

C H I A R I E L L O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 17. 3, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 17. 4, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

M A S C I A L E , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro un anno dalla data di convocazione dei comizi elettorali per i Consigli regionali, il Governo è delegato ad istituire le seguenti province: Cassino nel Lazio, Lanciano negli Abruzzi, Ariano Irpino nella Campania, Melfi nella Basilicata, Trani nella Puglia, Vibo Valentia nella Calabria, con i seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) Rientreranno nelle istituende province le circoscrizioni comunali che facevano parte dell'area territoriale degli ex circondari anche se, successivamente alla soppressione dei capoluoghi dei circondari, fossero state aggregate a province rientranti in territorio di Regioni finitime;

2) La popolazione delle istituende province non dovrà essere inferiore ai 120.000 abitanti;

3) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge delegata le Amministrazioni Statali provvederanno al dislocamento degli uffici pubblici di competenza nella sede dei nuovi capoluoghi ».

17. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

F R A N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo nostro emendamento tende ad estendere la delega per l'istituzione di nuove provincie nel Centro-Meridione d'Italia e risponde a due finalità: una prima è di ordine politico, diciamo di principio. Nel momento in cui si costituisce l'ente territoriale Regione e da qualche parte si afferma che con le Regioni si dovrebbe gradualmente pervenire alla soppressione dell'ente territoriale provincia, noi riaffermiamo la nostra fede nella provincia intesa nella sua complessa funzione come territorio che abbraccia circoscrizioni comunali in delimitati confini, territorio che ha suoi organi eletti quale il Consiglio provinciale, i suoi organi di controllo giurisdizionali e amministrativi quale la Giunta provinciale amministrativa; provincia la quale abbraccia i poteri centrali decentrati e li personifica nel prefetto.

La seconda finalità, onorevoli colleghi, è quella di ottenere, attraverso l'istituzione di nuovi capoluoghi di provincia, una più equa distribuzione territoriale della spesa statale.

Io ricordo che quando venne in discussione il bilancio dell'esercizio finanziario corrente, in sede di 5ª Commissione il compianto senatore Bertoli sollevò una questione relativamente agli interventi nel Mezzogiorno. Egli pose la seguente domanda: perchè venti anni di politica meridionalista non hanno dato gli effetti sperati? Io allora gli detti una risposta senza approfondimento; gli dissi: dipende dalla cattiva distribuzione territoriale della spesa statale. Poi volli approfondire questo tema. E in occasione

della discussione generale sul bilancio io esposi il mio punto di vista con una discreta documentazione; discreta documentazione in quanto il bilancio dello Stato ci dà una qualificazione funzionale e per materie della spesa, ma non ci dà una qualificazione di incidenza territoriale della spesa per Regione e per provincia. Io sostenni in quell'occasione la seguente tesi: la spesa statale ha un contenuto di stabilità, di periodicità e di immediatezza; le pompe aspiranti della spesa statale sono le provincie, ma le provincie intese nell'organizzazione dello Stato, nella organizzazione del parastato, in tutto il complesso delle aziende e degli enti che confluiscono nella provincia. E se è vero questo concetto, è anche vero che, in relazione alla esistenza di un maggiore o minore numero di provincie nella Regione, vi è una maggiore o minore distribuzione territoriale della spesa statale. Io dissi che al cospetto di 800 miliardi che ogni anno vengono investiti nel Mezzogiorno dalla Cassa e dalle Partecipazioni statali, l'imponenza della spesa statale costituita dalle poste fisse ammonta grosso modo ad oltre 9 mila miliardi (mi riferisco alle spese correnti); e la distribuzione di questa spesa determina anno per anno e gradualmente un maggiore approfondimento del divario fra Nord e Sud. Infatti annualmente l'erogazione di questa spesa statale costituisce elemento di incentivazione per le zone territoriali in cui vi è un maggior numero di provincie (pompe aspiranti della spesa statale) e un elemento negativo per le zone territoriali in cui vi è un minor numero di provincie.

Si ricorderà, onorevoli colleghi, che il problema della costituzione di nuove provincie venne sul tappeto immediatamente dopo l'unità d'Italia. E se non si provvide alla costituzione di nuove provincie, si pensò di rimediare con la istituzione dei circondari i quali avevano una loro competenza amministrativa. Ebbene, i circondari rispondevano all'esigenza di avvicinare il cittadino alla cosa pubblica; avevano anche un contenuto sostanziale di ristrutturazione amministrativa (oggi potremmo dire, con termini in voga, di ristrutturazione costituzionale dello Stato italiano). Nel 1923 si ritenne di attribuire nuovi compiti ai circondari. Ma dopo qualche tempo si disse che l'esperimento era fallito, i circondari vennero aboliti e fu perseguita da quel tempo una politica di centralizzazione dando maggiori poteri alle provincie. Vennero anche istituite in quel tempo nuove provincie — credo non meno di 15 —, ma soltanto due nell'Italia meridionale dove, anzi, venne soppressa la provincia di Caserta che in quel tempo aveva una popolazione di 600 mila abitanti con una estensione territoriale di oltre 800 mila chilometri quadrati.

Da quel tempo noi non abbiamo avuto la costituzione di nuove provincie, per cui allo stato presente ecco qual è la distribuzione delle provincie nel territorio nazionale in relazione alla popolazione. Abbiamo le 7 Regioni del Nord con una popolazione di 19 milioni di abitanti (dati dell'ultimo censimento), con 32 provincie; le 7 Regioni del Centro con una popolazione di 16 milioni 500 mila abitanti con 30 provincie; le 5 Regioni dell'Italia meridionale peninsulare compreso il Molise con una popolazione di 12 milioni 350 mila abitanti con 16 provincie. Abbiamo nell'Italia centro-settentrionale un numero di provincie che assolvono il compito di assorbire la spesa statale. Ecco perchè, onorevoli colleghi, a mio criterio è difficile poter rettificare gli squilibri tra Nord e Sud, proprio per il contenuto di periodicità della spesa statale, proprio per la stabilità e l'immediatezza della spesa statale la quale anno per anno, si potrebbe dire mese per mese, irrora e vivifica i centri di provincia ed è motivo per se stessa di propulsione e di incentivazione economica; è per se stessa la linfa vivificatrice che ha determinato il progresso di determinate Regioni e l'arresto graduale di altre Regioni. Quindi io ho ritenuto mio dovere, onorevoli colleghi, nel momento in cui si perviene alla costituzione delle Regioni, attribuire all'organo centrale, allo Stato, al Governo una delega la quale dovrebbe anticipare i tempi di un orientamento regionale per la costituzione di nuove provincie. Il problema si presenterà nell'Italia meridionale con aspetti non facilmente superabili e potrà determinare contrasti non sanabili

per le aspirazioni che verranno sollevate da ogni parte del territorio. Noi abbiamo seguito un criterio di distribuzione che tiene conto dell'ubicazione di alcuni centri alla periferia di determinate Regioni. Quindi ci sembra, onorevoli colleghi, che questo emendamento, i cui criteri e i cui princìpi direttivi ai fini della delega noi abbiamo condensato nell'emendamento stesso, debba poter trovare l'approvazione della Commissione. Io mi rendo conto, onorevoli colleghi, che la posizione assunta dal Governo e dalla maggioranza parlamentare che qui lo sostiene è di tal natura da impedire la presa in considerazione di ogni modifica del testo. Non penso perciò che l'emendamento possa essere accolto dalla maggioranza parlamentare del Senato. Però il problema resta ed è un problema di tal natura e importanza che non può lasciare indifferente il Governo. Se davvero si intende creare un ulteriore elemento di riequilibrio tra Nord e Sud bisogna che il Sud abbia un numero di provincie maggiore, tenuto conto dell'estensione territoriale, pari all'importanza della popolazione. Io darò, onorevole Ministro, un dato degli squilibri che esistono territorialmente per popolazione tra Nord e Sud. Abbiamo per esempio la provincia di Asti con 214 mila abitanti e 1.511 chilometri quadrati; Imperia con 211 mila abitanti e 1.115 chilometri quadrati; Rovigo con 260 mila abitanti e 1.803 chilometri quadrati, (sono dati da me citati durante la discussione del bilancio del 1970); Pistoia con 240 mila abitanti e 965 chilometri quadrati; Pescara con 245 mila abitanti e 1.225 chilometri quadrati. Di contro abbiamo Salerno con 299 mila abitanti su 4.923 chilometri quadrati; Avellino con 463 mila abitanti su 2.901 chilometri quadrati; Foggia con 665 mila abitanti su 7.184 chilometri quadrati; Potenza con 438 mila abitanti su 6.500 chilometri quadrati; Cosenza con 702 mila abitanti su 6.650 chilometri quadrati. Questi dati io credo che possano e debbano orientare il Governo per una soluzione positiva appena le circostanze dovessero consentirlo.

P R E S I D E N T E . In ogni caso, senatore Franza, il suo emendamento dovrebbe essere formulato tenendo conto del disposto dell'articolo 133 della Costituzione. (*Interruzione del senatore Franza*).

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Io ho apprezzato l'appassionata esposizione che ha fatto il proponente, senatore Franza, in difesa dell'ente provincia, a proposito di una migliore distribuzione della spesa statale e di un maggiore equilibrio territoriale in considerazione degli interessi del Mezzogiorno e consento con queste argomentazioni generali. Tuttavia devo dire — e del resto egli stesso ha anticipato quale può essere l'orientamento dell'Assemblea nei riguardi del suo emendamento — che non posso accoglierlo per motivi costituzionali, poichè l'articolo 133 costituisce un ostacolo. Inoltre non posso accogliere l'elencazione che egli ha fatto perchè la materia deve essere necessariamente approfondita.

Per questi motivi mi dichiaro contraio.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario perchè l'istituzione delle provincie non trova collocazione in questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Franza, insiste per la votazione dell'emendamento numero 17. 5?

F R A N Z A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 17. 5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato ad alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 18.

Trasferimento di spese e formazione del fondo.

I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, nonchè l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura.

Dalla detta data del primo gennaio avrà inizio l'esercizio da parte delle Regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sarà provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8.

Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle Regioni, il fondo comune anzidetto è commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « dal 1° gennaio dell'anno successivo alla » *con le altre*: « dalla data della ».

18. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Il primo comma dell'articolo 18 stabilisce che la riduzione da apportare agli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dello Stato nonchè l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni alle Regioni debbano essere attuati dall'anno successivo all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 17.

Il nostro emendamento stabilisce, o vorrebbe stabilire, che tale riduzione e quindi anche i relativi mezzi di copertura debbono invece essere attuati immediatamente dalla entrata in vigore dei decreti delegati. Ciò appare opportuno per una più corretta amministrazione e per una più diligente attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

DE LUCA, *relatore*. Sono contrario anche per ragioni tecniche.

GATTO, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è contrario perchè è opportuno che la data coincida con l'inizio dell'anno finanziario.

PRESIDENTE. Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento n. 18. 1?

CHIARIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento n. 18. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori sono stati presentati tre emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi ».

18. 2 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « senza il ricorso a nuovi e maggiori oneri fiscali ».

18. 3 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e tenuto conto dell'ammontare dei tributi propri attribuiti alle Regioni ».

18. 4 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

CHIARIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. L'emendamento numero 18. 2, sempre in omaggio ad una sostanziale e corretta attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, introduce esplicitamente l'obbligo che i decreti delegati non solo debbano indicare genericamente i relativi mezzi di copertura, ma che tali mezzi mezzi di copertura debbano essere predisposti sia per l'esercizio in corso sia per gli esercizi successivi. Si tratta di una *vexata quaestio* che tutta l'Aula comprenderà bene.

Nell'emendamento n. 18. 3 al primo comma noi proponiamo di aggiungere in fine le parole: « senza il ricorso a nuovi e maggiori oneri fiscali ». Tale emendamento stabilisce che i mezzi di copertura per i decreti delegati devono essere trovati senza il ricorso a nuovi e maggiori oneri fiscali. Il Governo quindi faccia ricorso ai risparmi di bilancio.

Questa norma è anche in linea con la necessità di non scardinare la riforma tributaria prima ancora che essa entri in vigore o appena essa lo sarà.

Ricordo che una delle maggiori nostre preoccupazioni è questa: noi abbiamo una legge tributaria che dovrebbe essere varata tra non molto — almeno così ci auguriamo —; essa però (e questo noi temiamo) sarà scardinata dalla legge regionale.

Quindi vogliamo che questo concetto sia ben chiaro.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 18. 4, l'attuale terzo comma dell'articolo 18 stabilisce che il fondo comune ove confluiscono le quote di partecipazione delle Regioni ai tributi erariali sarà commisurato con l'ammontare complessivo delle spese « eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo ». In altre parole, il fondo andrà da zero lire al massimo delle partecipazioni a seconda che le spese aggiuntive e le spese sostitutive cancellate dal bilancio dello Stato andranno dallo zero al massimo: questo collegamento direttamente proporzionale sarebbe esatto se tutte le spese delle Regioni — e di conseguenza tutte le spese aggiuntive e non — cancellate dal bilancio dello Stato fossero sostenute dalle Regioni con mezzi del fondo. Siccome le Regioni affrontano le loro spese non solo con i mezzi del fondo ma anche con i tributi propri, ci sembra giusto che nel finanziamento del fondo non solo si debba tener conto delle spese aggiuntive e non della Regione, ma anche delle entrate che alle Regioni derivano dai tributi propri. A questo tende l'emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *relatore*. Onorevole Presidente, sono contrario all'emendamento numero 18. 2 perchè quando si stabilisce al

primo comma dell'articolo 18 che bisogna indicare i « relativi mezzi di copertura » non si afferma che questi mezzi debbano essere solo quelli relativi al primo anno. Si dice « mezzi di copertura » nella maniera più larga, più generale e più conforme al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione: quindi si tratta di un emendamento superfluo.

Sono contrario all'emendamento n. 18. 3, perchè si vuole precludere quella che potrebbe essere la necessità del ricorso a maggiori oneri fiscali oppure a nuovi. Non c'entra la riforma tributaria perchè essa opera indipendentemente dalla possibilità di istituire nuovi oneri fiscali.

Sono contrario all'emendamento n. 18. 4 perchè fra l'altro questi tributi propri non si sa come e quando le Regioni li istituiscono, anzi potrebbero anche non istituirli. D'altra parte — questo lo dico scherzosamente — se le Regioni sapessero ciò non istituirebbero tributi propri.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio.* Sono contrario all'emendamento n. 18. 2 perchè superfluo; all'emendamento n. 18. 3 perchè la determinazione dei mezzi di copertura è prevista dalle leggi vigenti e non è possibile che il Governo possa fin da ora assumere impegni diversi in materia; e all'emendamento n. 18. 4 perchè, di fronte ad un eventuale maggior complesso dei costi trasferiti, non appare logico trovarsi a disporre di somme minori.

P R E S I D E N T E . Senatore Chiariello, insiste per la votazione dei tre emendamenti?

C H I A R I E L L O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 18. 2, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 18. 3, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 18. 4, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 19.

Adeguamento del fondo.

Qualora, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e di quelli soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle finanze, si provvede all'aumento delle quote di tributi erariali al cui gettito è commisurato il fondo stesso.

Con le stesse forme, sentita la Regione, si provvederà a regolare i rapporti finanziari fra Stato e Regione nel caso in cui venga, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, delegato alla Regione l'esercizio di altre funzioni statali.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bonaldi, Bosso, D'Andrea, Germanò, Arena, Balbo, Biaggi, Finizzi, Massobrio, Palumbo, Perri, Premoli e Robba è stato presentato l'emendamento n. 19. 1, tendente a sopprimere l'articolo 19.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARIELLO. Proponiamo la soppressione dell'articolo 19 con l'emendamento n. 19. 1. L'articolo 19 del disegno di legge stabilisce che « qualora per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale » dello Stato alle Regioni lo stanziamento di spesa cancellato dal bilancio dello Stato risulti d'un ammontare superiore a quello del fondo istituito con l'articolo 8 della proposta di legge in esame, con decreto presidenziale le quote di partecipazione ai tributi erariali da parte delle Regioni potranno essere aumentate fino a far coincidere l'ammontare complessivo del fondo con l'ammontare complessivo degli stanziamenti di spese soppressi dal bilancio dello Stato.

La norma contenuta in questo articolo 19, come si vede, è una vera e propria norma delegata che permette al Governo di modificare le quote di partecipazione ai tributi erariali sia pure con direttive ben precise ma anche con la possibilità di poter attuare tale delega senza limitazione di tempo. Lo emendamento soppressivo liberale vuole, appunto, indicare la nostra assoluta contrarietà a questo tipo di delega per due ragioni, la prima perchè è senza limitazione di tempo, la seconda perchè la variazione delle quote di partecipazioni ai tributi statali da parte delle Regioni è materia tanto delicata che non dovrebbe essere in nessun caso delegata al Governo.

È evidente infine come il presente articolo sia la risultante della impossibilità pratica di fare una buona legge finanziaria regionale in questo momento, cioè prima di avere ben definite e specificate le funzioni che lo Stato demanderà alle Regioni. Il problema, però, non doveva essere superato con la faciloneria di una delega in bianco, ma avrebbe dovuto essere superato con la preventiva determinazione delle funzioni che le Regioni avrebbero ricevuto dallo Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *relatore*. Onorevole Presidente, questo articolo 19 è il naturale sviluppo dell'articolo 18, risponde allo stesso criterio perchè è logico che se l'articolo 18 disciplina la formazione del fondo, tale fondo deve essere adeguato, e quindi ci deve essere la possibilità di adeguamento. Altrimenti non si potrebbero raggiungere quegli scopi che il disegno di legge si propone. Per questi motivi la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

GATTO, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario per gli argomenti esposti dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento n. 19. 1?

CHIARIELLO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento n. 19. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

MASCIALE, *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 19. 1, al primo comma, dopo le parole: « con l'articolo 8 » *inserire le altre*: « e dei tributi propri assegnati alle Regioni ».

19. 2 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

In via subordinata all'emendamento 19. 1, al primo comma, dopo le parole: « il Consiglio dei ministri » *inserire le seguenti*: « e

la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

19. 3 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Illustro congiuntamente questi due emendamenti in quanto sono ambedue in via subordinata all'emendamento precedente.

Per quanto riguarda il primo di questi emendamenti noi ricordiamo che nell'articolo 19 si stabilisce che qualora le spese cancellate dal bilancio dello Stato siano superiori all'ammontare del fondo si dovrà aumentare il fondo. Anche in questo caso di diretta correlazione tra fondo e spese delle Regioni non si tiene di nuovo conto dell'altro introito regionale costituito dai loro tributi propri. È evidente che le spese che in seguito all'istituzione delle Regioni saranno cancellate dal bilancio dello Stato saranno superiori all'ammontare del fondo costituito dalle quote di partecipazione delle Regioni ai tributi erariali, ma è altrettanto vero che nelle entrate del bilancio dello Stato non solo saranno state stornate le quote di partecipazione delle Regioni ai tributi erariali ma saranno state stornate anche le entrate che allo Stato derivavano da quei tributi erariali che con questa legge sono demandati come tributi propri alle Regioni. È quindi evidente che il fondo di partecipazione dovrà essere aumentato solo quando la somma delle spese cancellate dal bilancio dello Stato sarà superiore sia al fondo sia all'ammontare dei tributi propri assegnati alle Regioni.

Alla dimenticanza sopra messa in evidenza tende appunto a rimediare il presente emendamento liberale.

Con l'altro emendamento, che è sempre in via subordinata all'emendamento soppressivo, ricordiamo che si propone che il decreto del Presidente della Repubblica, proposto dal Ministro del tesoro di concerto con quello delle finanze, destinato a modificare la percentuale delle quote complessive dei tributi, al cui gettito è commisurato il fondo stesso, venga emanato quanto meno dopo aver sentito la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Non si vede infatti come su una materia di tale importanza possa non essere sentita la Commissione competente sulle questioni regionali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento numero 19. 2 per le stesse ragioni per le quali sono stato contrario all'emendamento numero 18. 4. Sono anche contrario all'emendamento n. 19. 3 perchè non vedo cosa la Commissione parlamentare potrebbe dire. Si tratta infatti di un'operazione meccanica di natura amministrativa.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario all'emendamento numero 19. 2, perchè i tributi propri non sono connessi con il trasferimento delle funzioni, e all'emendamento n. 19. 3 perchè non si vede la necessità di sentire la Commissione parlamentare.

P R E S I D E N T E . Senatore Chiariello, insiste per la votazione degli emendamenti nn. 19. 2 e 19. 3?

C H I A R I E L L O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento n. 19. 2, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento n. 19. 3, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 20.

Bilanci regionali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le disposizioni per la redazione dei bilanci delle Regioni, affinchè il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Con lo stesso decreto sono emanate le disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali.

Fino a quando leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, in quanto applicabili.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate nè disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bergamasco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche per gli esercizi successivi ».

20. 1 BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA, GERMANÒ, ARENA, BALBO, BIAGGI, FINIZZI, MASSOBRIO, PALUMBO, PERRI, PREMOLI, ROBBA

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . All'ultimo comma abbiamo proposto di aggiungere le seguenti parole: « anche per gli esercizi successivi » perchè nell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 20 è detto: « Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte ». Questa è una ripetizione quasi letterale dell'ultima parte dell'articolo 81 della Costituzione.

Al fine però di evitare la possibilità di interpretazioni di comodo, con una distinzione tra le spese dell'esercizio in corso e quelle previste per i futuri esercizi, l'emendamento liberale ha creduto opportuno indicare esplicitamente che le coperture dovranno riguardare anche gli esercizi successivi a quelli in corso.

Con ciò abbiamo terminato il nostro compito.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* D E L U C A , *relatore*. Sono contrario a questo emendamento perchè l'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione si limita a dichiarare che: « Ogni altra legge che importi nuovi o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

G A T T O , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è contrario perchè l'emendamento è superfluo.

P R E S I D E N T E . Senatore Chiariello, insiste per la votazione dell'emendamento n. 20. 1?

C H I A R I E L L O . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento n. 20. 1, presentato dal senatore Bergamasco e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

Art. 21.

Copertura degli oneri.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 10.500 milioni, si fa fronte, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'attribuzione alle Regioni dei tributi indicati nel primo comma — lettere *b*) e *c*) — e nel secondo comma dell'articolo 1, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'allegata tabella dei coefficienti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

TABELLA DEI COEFFICIENTI

CARICO TRIBUTARIO (1)		GRADO DI DISOCCUPAZIONE (2)		TASSO DI EMIGRAZIONE (3)	
Misura del requisito	Punteggio	Misura del requisito	Punteggio	Misura del requisito	Punteggio
Inferiore alla media . .	1	Inferiore alla media . .	0	Inferiore a 0,85 volte la media	0
Da 1 a 2 volte la media	2	Da 1 a 1,5 volte la media	1	Da 0,85 a 1,5 volte la media	1
Da 2 a 3 volte la media	3	Da 1,5 a 2 volte la media	2	Oltre 1,5 volte la media	2
Da 3 a 4 volte la media	4	Oltre 2 volte la media .	3	—	—
Da 4 a 4,5 volte la media	5	—	—	—	—
Oltre 4,5 volte la media	6	—	—	—	—

(1) Rapporto tra il carico tributario medio *pro capite* per imposta complementare delle Regioni a statuto ordinario e quello *pro capite* di ciascuna Regione.

(2) Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.

(3) Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna Regione e quello medio delle Regioni a statuto ordinario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la tabella dei coefficienti annessa al disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Volgger. Ne ha facoltà.

V O L G G E R . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è certamente un provvedimento legislativo importantissimo, forse il più importante dopo l'approvazione della Costituzione della Repubblica. La attuazione delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla Costituzione ormai ventidue anni fa, inciderà profondamente su tutta la vita pubblica, su tutti i problemi di sviluppo economico e sociale della società e della collettività della Nazione.

Abbiamo ascoltato tutte le voci pro e contro. Noi rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei* siamo e rimarremo sempre convinti regionalisti. Ci rendiamo però conto che le Regioni hanno un costo non trascurabile; ci rendiamo anche conto che l'esperienza delle Regioni esistenti non è stata sempre positiva. Ma il vantaggio di portare il cittadino a più diretto contatto col pubblico potere, con i centri del potere politico-amministrativo fa superare le difficoltà del costo, specialmente se questo costo è limitato alle pure esigenze di un retto funzionamento della Regione.

Quanto alle esperienze non sempre positive, tutto o quasi tutto dipende dagli uomini che avranno la responsabilità nella direzione della Regione. Sono convinto che le Regioni potranno essere uno strumento valido, uno strumento importante di educazione civica a condizione che non vengano usate per finalità di parte. Il luogo specifico dell'attività politica è e deve rimanere il Parlamento nazionale: i Parlamenti regionali devono essere il luogo dell'attività amministrativa. Se intendiamo le Regioni in questo senso e con queste intenzioni, allora e soltanto allora daranno i risultati da tutti auspicati.

Per questi motivi e con questa intenzione i senatori della *Südtiroler Volkspartei* danno il loro voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zannier. Ne ha facoltà.

Z A N N I E R . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, benchè non abbia intenzione di allontanarmi dalla mia consueta brevità, tuttavia questa dichiarazione di voto non potrà non contenere, in forma molto sintetica, un'esposizione dei motivi, suggerimenti ed attese in relazione ai quali noi daremo il voto favorevole al disegno di legge al nostro esame.

Intensi e pieni di implicazioni di carattere costituzionale, teorico e pratico sono stati i dibattiti sulla attuazione delle Regioni previste dalla nostra Costituzione, vuoi nella passata legislatura a proposito della legge elettorale, vuoi in questa sui provvedimenti finanziari relativi alla fase di avviamento e di sviluppo delle loro funzioni.

In questa certamente troppo lunga battaglia ostruzionistica, con cui una parte politica ha ritenuto di dover ritardare l'applicazione di una legge e richiamare su di essa l'attenzione del Paese, dalle opposizioni all'ordinamento regionale ci sono giunti avvertimenti circa la carenza di procedure giuridico-costituzionali, gli aggravi economici e finanziari per l'attuazione che dovrà sopportare lo Stato, l'inopportunità dell'ordinamento regionale nella visione di una realtà dell'Europa unita politicamente ed economicamente, ed infine le gravi implicazioni politiche che ne conseguiranno sul nostro stesso ordinamento democratico con vantaggio finale del comunismo che avrà ulteriore occasione di penetrazione a livello di potere concreto.

Per dare una logica costruttiva a questa dichiarazione e motivare il nostro voto favorevole al provvedimento al nostro esame e quindi all'attuazione delle Regioni — prescindendo dal fatto che la loro attuazione corrisponde ad un adempimento costituzionale per troppo tempo disatteso — desidero

soffermarmi sulle risposte tecniche, programmatiche ed economiche che l'istituto regionale — strumento di una moderna programmazione economica — sarà in grado di fornire per il rapido superamento degli squilibri storici ma soprattutto di quelli socio-economici esistenti nel nostro Paese.

Per noi socialisti democratici l'attuazione delle Regioni, oltre un adempimento costituzionale che trova giustificazione nel voler eliminare l'accentramento, l'autoritarismo e il burocratismo statale, rappresenta, forse al di là del volere dei costituenti, uno strumento insostituibile in uno Stato moderno che intenda instaurare un processo di programmazione dello sviluppo economico e sociale del Paese.

In questo quadro — come previsto dalle norme per la programmazione attualmente all'esame del Senato con le quali vengono disciplinati i procedimenti di elaborazione, approvazione ed attuazione del programma economico nazionale — le Regioni sono destinate a diventare il vero strumento operante della vita economica, sociale e politica del Paese. Mediante, infatti, la formazione dei piani regionali di sviluppo e coordinando gli interventi dello Stato e delle Regioni con l'iniziativa privata, sarà possibile indicare l'azione concreta delle varie economie regionali e far sì che ognuna di esse possa concorrere nel superiore interesse dello sviluppo economico e sociale della Nazione, assicurando — quel che più importa — ad ogni cittadino la possibilità di essere direttamente partecipe e corresponsabile alla formazione del suo avvenire.

È stato detto che il decentramento regionale contrasta con l'esigenza di uno Stato moderno e che l'Italia, realizzandolo, si pone fuori del solco della storia e in antitesi con la costituzione della Comunità europea. È vero il contrario, perchè proprio in un documento ufficiale della Comunità stessa è detto che un impegno nazionale efficace di tutti i mezzi economici presuppone uno studio approfondito delle strutture regionali, in modo che non si prendano decisioni prima di averne esaminate tutte le probabili conseguenze. Le misure delle autorità nazionali e degli organi comunitari rischiano di essere insufficienti e dispersive se non si fondano su programmi regionali coerenti e su approfonditi studi socio-economici a carattere zonale.

A sostegno di questa tesi basterebbe citare la Francia, uno dei Paesi della CEE, dove sin dal dopoguerra la programmazione economica, con il primo piano Monnet, si è orientata su base regionale abbandonando ogni interesse per il dipartimento; e la regionalizzazione del piano francese si è sempre più accentuata nel V piano con l'istituzione di una commissione incaricata di elaborarne le linee generali e affidando al livello regionale il compito di emanare i provvedimenti necessari all'attuazione degli stralci operativi.

Avere accettato la programmazione come metodo di politica economica significa avere implicitamente accettato le Regioni, significa dover sostituire il più rapidamente possibile i comitati regionali per la programmazione economica, significa voler essere coerenti con le leggi di programma presentate dal Governo e già varate dal Parlamento.

Ricordo, a titolo di esemplificazione, la legge di riforma ospedaliera che assegna alla Regione importanti funzioni sia nel settore della programmazione, sia per quanto concerne, in sede operativa, la ripartizione dei posti-letto e dei mezzi finanziari occorrenti all'attuazione di un importante settore quale quello della sicurezza sociale, e il piano finanziario quinquennale per l'intervento nel settore dell'edilizia scolastica che affronta, con la costituzione dei comitati regionali, il problema dell'edilizia scolastica in relazione alle esigenze socio-economiche, prima delle singole Regioni, poi del Paese in generale.

Merita infine segnalazione la fondamentale importanza che all'ente Regione viene affidata dal disegno di legge presentato nella passata legislatura al Parlamento riguardante la nuova riforma urbanistica. Potrei citare anche provvedimenti nel settore della agricoltura per dimostrare che queste ed altre riforme — conseguenti a leggi approvate o in corso di approvazione — possono essere rettamente interpretate solo con il rapido realizzarsi dell'istituto regionale. Ogni

altra forma tendente ad ottenere un decentramento burocratico, non sarebbe rispondente non solo alla Costituzione, ma al raggiungimento degli obiettivi di decentramento di responsabilità e di snellimento burocratico necessari per un risveglio della vita economica; e, se la Regione sarà correttamente e costituzionalmente attuata, assicurerà un grado maggiore di democrazia e di libertà civile.

Proprio per queste considerazioni, fin dalla passata legislatura, esprimemmo il nostro parere favorevole alla creazione delle Regioni. Esse vengono a costituire la necessaria articolazione democratica della politica di programmazione che, proprio attraverso esse, noi dovremo saper rendere viva ed operante.

Non mi addentrerò in un esame nel merito del provvedimento al nostro esame perchè ciò esula dal tema di una dichiarazione di voto ed avendo già trattato tale argomento, per la mia parte politica, il senatore Buzio.

Un'analisi dei costi, invero, sarebbe del tutto insufficiente se nelle stime di fabbisogno l'attenzione venisse rivolta soltanto alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ignorando l'importanza dello svolgimento di compiti nuovi che esse dovranno soddisfare. Sarebbe, anzi, ingannevole limitarci al puro calcolo contabile dei maggiori oneri derivanti dall'istituzione delle Regioni, dalle spese di primo impianto a quelle di trasferimento, tralasciando i numerosi altri oneri che l'istituzione comporta e che concretamente, in termini finanziari, solo l'esperienza di gestione ci potrà dire. L'intervento finanziario occorrente per l'attuazione delle Regioni, per una corretta valutazione politica ed economica, deve essere raffrontato con la resa che l'ordinamento regionale potrà assicurare in termini di diffusione e miglioramento dei servizi, ma soprattutto con il miglioramento delle condizioni economiche e sociali, per l'aumento del reddito *pro capite*.

Intendo dire che un giudizio sereno e responsabile sull'utilità della riforma non può essere dato esclusivamente, con miopia politica, alla stregua di un maggior onere di bilancio, ma tenendo conto dei vantaggi che ne deriveranno ai cittadini per avere più vicino a sè organi decisionali capaci di promuovere un democratico dibattito sulle scelte economiche da attuarsi nella propria Regione: diventare in sostanza, al limite, gli artefici del proprio destino.

Ma a questo punto il discorso deve spostarsi sul merito, cioè sulla configurazione e sul contenuto che verrà dato alle costituende Regioni, nonchè sul modo di inserirle nell'ordinamento statuale.

Per evitare che il nuovo istituto si sovrapponga e non si inserisca nell'attuale assetto dello Stato, occorrerà tempestivamente affrontare il problema del rapporto fra Regione, provincia ed enti locali minori, anche perchè da ciò dipende il modo di organizzare l'azione amministrativa regionale.

La Regione, si dice, esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle provincie, ai comuni e ad altri enti locali. Le esperienze maturate nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia hanno chiaramente dimostrato che il principio affermato nell'articolo 118 della Costituzione non è applicabile che in trascurabile misura per motivi di ordine politico, per la decisione della Corte costituzionale circa l'illegittimità di certe deleghe, per l'impossibilità di utilizzare, attraverso la delega, uffici già esistenti di enti locali e per il fatto che l'esercizio delle funzioni delegate dovrebbe essere sottoposto ad un duplice controllo da parte della Regione e della Corte dei conti.

Non vi è dubbio quindi che la buona riuscita della riforma è legata al lavoro che il Governo ed il Parlamento dovranno affrontare non appena saranno istituite le Regioni, per approfondire i motivi della richiesta di eliminazione delle provincie, per esaminare il tipo di ente intermedio che si intende proporre in loro sostituzione, le funzioni e la rappresentanza pubblica che si intendono attribuire al nuovo ente, quali possono essere le funzioni delegabili, quale l'organizzazione concreta delle funzioni delegate, in maniera da evitare gli inconvenienti che ho sopra ricordati.

Ecco perchè esprimiamo il nostro parere favorevole alla nuova formulazione dell'ar-

ticolo 17 che delega il Governo ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, norme per il passaggio alle Regioni delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, nonchè per l'adeguamento della propria legislazione per definire chiaramente le competenze legislative attribuite alle Regioni per un corretto funzionamento. Io mi auguro che questa necessaria sincronizzazione tra il trasferimento delle funzioni sul piano amministrativo e l'inizio dell'esercizio dell'attività legislativa avvenga in una atmosfera democratica ed in forma critica per quanto si vuole ma costruttiva.

Non si tratta di sovrapporre una nuova struttura burocratica a quelle già esistenti, con il rischio di moltiplicare le disfunzioni del sistema, bensì di fare della Regione lo strumento di una vera riforma dello Stato che fino ad oggi si è dimostrata impossibile per le difficoltà incontrate ad adeguare gli ordinamenti esistenti alla evoluzione della società. Ho già affermato altre volte in quest'Aula che è più facile ideare e programmare che costruire; ma proprio perchè le forze della maggioranza intendono affrontare questo problema, sulla base delle esperienze positive e negative di cui siamo in possesso, in una coerenza di azione politica, abbiamo il dovere di perseguire l'obiettivo del massimo risultato con il minimo costo, evitando soprattutto la duplicazione di funzioni ed uffici, come è accaduto purtroppo anche nella mia Regione per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici; e puntando essenzialmente sulla razionalizzazione del sistema.

Non è nostra intenzione di fare le Regioni a statuto ordinario ad immagine e somiglianza nè di certe Regioni a statuto speciale e nemmeno dell'arcaica struttura del nostro Stato. Noi riteniamo che si debba acquisire ed infondere nella costituzione di questi nuovi enti una mentalità di tipo aziendale, moderna e socialmente avanzata e ricorrere ad una rigida selezione del personale, impegnandoci nell'applicazione delle norme previste dal disegno di legge al nostro esame riguardanti il trasferimento del personale delle amministrazioni dello Stato alle costituende Regioni. È questo però un problema di facile enunciazione ma di difficile realizzazione. L'esperienza maturata nella mia Regione ha dimostrato che difficilmente una amministrazione statale si orienta alla cessione di funzionari ed impiegati che abbiano preparazione e rendimento, per cui, se per il ruolo esecutivo e di concetto il problema può trovare risoluzione, più grave si presenta per il personale direttivo.

Occorrerà pertanto — prevedendo la costituzione di un Istituto studi e programmazione — essere in grado di raccogliere un gruppo di esperti nei vari settori della programmazione economica, in modo da creare un cervello regionale idoneo ad indirizzare la complessa politica di pianificazione territoriale ed economica. Bisognerà, almeno per questa categoria di esperti, assicurare remunerazioni sganciate dal trattamento economico generale degli impiegati dello Stato, senza creare, con ciò, situazioni di privilegio quando il privilegio è riservato ad elementi di elevate capacità tecniche o specialistiche di cui mai lo Stato potrà disporre fino a quando non si porrà rimedio a questa assurda situazione esistente tra l'operatore pubblico e l'operatore privato.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nelle tradizioni socialiste vi è sempre stato l'impegno per l'autogoverno locale, vuoi a livello provinciale, vuoi a livello comunale; oggi il Partito socialista unitario, in accordo con le altre forze politiche che sostengono questo Governo, ritiene che un rinnovamento delle strutture e della vita dello Stato, dalla stragrande maggioranza auspicato, passi necessariamente per la riforma regionale non meno che per quella della Pubblica amministrazione.

Siamo però consapevoli che l'attuazione delle Regioni avviene in un momento in cui tutti constatiamo nel Paese un malessere sociale, una non facile situazione economica e finanziaria, una instabilità politica che può aprire prospettive preoccupanti per le stesse istituzioni democratiche. Siamo però altrettanto convinti che, pur in una difficile ed incerta situazione politica, qual è quella che abbiamo di fronte, solo una vigorosa ripresa dell'iniziativa riformatrice può resti-

tuire spazio e respiro ai partiti di centro-sinistra se intendono assumere il ruolo di protagonisti dello sviluppo democratico ed economico.

Noi socialisti democratici, per le considerazioni svolte in questa mia dichiarazione, diamo il nostro voto favorevole al provvedimento di legge in esame nella certezza di portare avanti ed a compimento, in forma autonoma e secondo gli impegni assunti all'atto della formazione del Governo, la più importante riforma prevista dalla Costituzione.

Siamo e vogliamo essere fiduciosi che le forze democratiche che hanno dato vita al nuovo Governo, coerentemente agli impegni assunti, sapranno dare quelle risposte di chiarezza politica che il Paese si attende nell'attuazione di una riforma così impegnativa.

Ma questa chiarezza, dopo la lunga crisi politica che sopporta il Paese, può derivare solo dalla maturità e volontà politica che gli elettori sapranno dimostrare con il voto del 7 giugno. Non v'è dubbio, infatti, che il voto per le Regioni, in questo particolare momento, sarà innanzitutto un voto politico, in definitiva, una scelta di modello di società. Un risultato elettorale che riconfermi e rafforzi una rinnovata politica di centro-sinistra può costituire con l'attuazione delle Regioni una grande occasione, l'ultima forse, per dare al Paese quella stabilità politica necessaria al ripristino di un equilibrio generale, per la difesa, soprattutto, degli interessi dei lavoratori e per il concreto avvio di una scelta prioritaria e graduale delle riforme sociali. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Li Vigni. Ne ha facoltà.

L I V I G N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla fine di questo dibattito il Gruppo del PSIUP non può che riconfermare la posizione di astensione già assunta nell'altro ramo del Parlamento.

D'altra parte, la campagna elettorale in atto ha già posto su un altro piano il dibattito sulla Regione. Nella misura in cui si affrontano i temi relativi ad una effettiva autonomia, si vede in modo sempre più chiaro quanto siano sbagliati i concetti di limitazione e talvolta di soffocamento che caratterizzano la legge finanziaria regionale nel testo che la maggioranza si appresta ad approvare.

Diremmo una bugia se affermassimo che tutto ciò ci sorprende: basta ricordare che ci sono voluti vent'anni di tempo e una lunga e costante pressione politica per obbligare la Democrazia cristiana in particolare a permettere il sorgere delle Regioni. Non avremmo avuto tanta ostinazione se la Regione dovesse essere solo una sede di decentramento burocratico o una copia periferica della sempre più complicata alchimia politica di vertice del centro-sinistra. Perchè allora si è scelta nel disegno di legge che esaminiamo la via delle soluzioni più restrittive possibili, dell'antiautonomismo, arrivando all'incredibile illusione di poter veramente ibernare per un paio di anni le Regioni, come si intende fare con l'articolo 17 del provvedimento in esame?

La risposta a questo interrogativo è nel dibattito oggi aperto nel Paese: non si tratta tanto di essere pro o contro le Regioni, ma di cominciare a dire quale Regione si vuole e per fare che cosa. Il PSIUP non è regionalista per petizione di principio o perchè si aspetta dalle Regioni soluzioni miracolistiche e fini a se stesse. Siamo regionalisti in quanto siamo fermi sostenitori dell'autonomia e dell'autogoverno, indispensabili per creare un diverso ed accettabile rapporto democratico tra le masse popolari e i pubblici poteri. Siamo regionalisti proprio perchè facciamo nostra l'istanza di partecipazione che caratterizza la tensione sociale del Paese nei diversi modi in cui si manifesta, dalle lotte dei lavoratori alla pressione delle giovani generazioni.

Siamo quindi per una Regione che conti, che abbia poteri effettivi, che possa dare risposte valide e accettabili al nuovo che sale dal Paese. Non una Regione qualunque, dunque, ma una Regione che significhi qualcosa per i lavoratori e per i loro problemi, da quello angoscioso dell'occupazione a quelli indilazionabili dei servizi sociali e della condizione civile del cittadino. Una Regione che non fosse questo, non varrebbe lo sforzo fi-

nanziario che si chiede al Paese e avrebbe ben scarsi contenuti di riforma.

Pensare ad una Regione che, di fronte alle spinte del Paese, alle lotte delle masse, si ponga in una sorta di limbo neutralistico (chè altro non sarebbe un mero decentramento burocratico) è a nostro parere assurdo. Tale tentativo fallirebbe per gli stessi motivi politici per i quali è fallita l'illusione originaria del centro-sinistra di poter svolgere una funzione di mediazione tra le richieste popolari e le scelte padronali.

L'attuale struttura accentrata dello Stato non è solo indulgente inerzia a centenarie istituzioni, ma, al contrario, ha potuto durare fino ad oggi proprio perchè omogenea a precise scelte economiche e politiche.

Non è discutibile infatti la congenialità dell'accentramento a scelte in chiave di profitto e accumulazione capitalista; quando, al contrario, si mettessero in primo piano le istanze popolari, esse, nella loro immediatezza, non potrebbero che scontrarsi con la gabbia rappresentata da un complesso istituzionale superato. Da tempo insistiamo nell'affermare che questo è il significato valido della contestazione: l'esigenza cioè di una piena liberazione delle forze legate ad autentiche esigenze di base.

Per questo pensiamo che con il 7 giugno non si chiude un discorso, ma al contrario comincia un periodo ulteriore di lotta per definire e difendere il potenziale di rinnovamento delle Regioni attraverso contenuti avanzati.

La nostra astensione sul presente disegno di legge è dovuta al fatto che, con la sua approvazione, si sancisce ulteriormente il passaggio alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e per questo abbiamo attivamente partecipato ad ostacolare le ultime velleità ostruzionistiche degli antiregionalisti, ma, quanto al contenuto della legge che esaminiamo, sono rimasti intatti i motivi di preoccupazione che già nell'altro ramo del Parlamento il PSIUP ha espresso. Si tratta di una legge fatta sostanzialmente di limitazioni, le più diverse, alla possibilità finanziaria delle Regioni, con buona pace di chi strumentalmente ha cercato di dare al Paese l'impressione che le Regioni siano soltanto una occasione di scialacquamento del pubblico denaro. È una legge piena di dinieghi, di steccati affrettamente innalzati per contenere fin dalla nascita l'effetto dirompente che la Regione può avere nei confronti di vecchi e stantii impedimenti. Oggetto di grossi contrasti e lacerazioni interne al centro-sinistra, come la campagna elettorale in corso va già ampiamente dimostrando, la Regione nasce purtroppo sulla base di una legge finanziaria frutto di un cattivo e arretrato compromesso tra i partiti governativi, compromesso che mortifica anche quelle forze di sinistra che pure esistono al loro interno e che della Regione dicono di avere una concezione diversa.

In particolare lamentiamo che non sia apparso con chiarezza il nesso esistente tra l'attuazione dell'ordinamento regionale e la riforma generale dell'amministrazione dello Stato. È mancata una seria dichiarazione di volontà politica che riconoscesse non solo l'opportunità ma la logica necessità che di pari passo al sorgere dell'ordinamento regionale si eliminassero tutta una serie di organi burocratici periferici, in primo luogo le Prefetture. Abbiamo naturalmente respinto lo strumentalismo di chi ha constatato che l'ordinamento regionale si attua quando ancora nulla si è fatto per la riforma dell'apparato statale, e che questo ha detto solo per avere un argomento in più nella propria azione di retroguardia ostruzionista. Ma il problema resta e ad esso il PSIUP darà particolare rilievo nella sua azione politica, convinti come siamo che ogni rottura di vecchi equilibri e strutture sia un contributo di chiarificazione alla crisi politica che da tempo travaglia il Paese.

È una crisi infatti troppo seria e radicata per poter rinunciare ad ogni anche limitata occasione per determinare una più efficace dialettica tra le forze politiche. Sanno bene anche le forze che costituiscono l'attuale maggioranza che la stentata soluzione data alla lunga crisi di Governo è estremamente precaria, perchè fatto di vertice costruito sul vuoto. Se anche per quanto riguarda questo disegno di legge hanno nel complesso prevalso le componenti autoritarie del centro-sinistra, non v'è dubbio che nel Paese il terre-

no di scontro è già oggi più avanzato di quanto non lo fosse all'inizio del lungo e tortuoso *iter* che questa legge ha avuto. La polemica interna al centro-sinistra sugli schieramenti possibili nelle Regioni non è solo un fatto collegato alle possibili maggioranze di sinistra, ma è anche la conseguenza di una scelta in buona parte realizzata già negli articoli di questa legge in senso assolutamente limitativo delle autonomie locali e la sua proiezione negativa sul futuro delle Regioni.

È una posizione politica indubbiamente foriera di conseguenze negative per l'ordinamento regionale. Ma contemporaneamente assoluta è in noi la certezza che la pressione popolare, anche attraverso il voto, riaffermerà la sua opposizione ad ogni resistenza politica e burocratica al più ampio funzionamento del nuovo istituto regionale.

In questa collocazione, al nostro voto di astensione corrisponde e sempre più corrisponderà nel Paese e nei Consigli regionali un nostro rinnovato impegno teso ad impedire che a livello regionale una riedizione della logica negativa del centro-sinistra tenti di negare ancora una volta un passo concreto sulla via del decentramento e delle autonomie. Per noi, infatti, l'impegno regionalistico non è certo un fatto di mero rammodernamento ma una scelta politica di lotta. In coerenza con questa scelta, dunque, è il nostro voto sostanzialmente critico di astensione, accompagnato dalla fiducia che il 7 giugno nelle Regioni i lavoratori affermeranno soprattutto le grandi possibilità di rinnovamento e di unità a sinistra che hanno sempre caratterizzato questa battaglia regionalista popolare. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

R I C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I . Signor Presidente, dal momento che mi sembra sia prevista per il prossimo martedì pomeriggio una seduta dedicata allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, mi permetto di sollecitare una risposta all'interrogazione n. 1071, da me presentata otto mesi fa in ordine al riassetto del trattamento economico degli agenti di polizia e dell'arma dei carabinieri, e all'interrogazione n. 1054, altrettanto urgente, riguardante la definizione del trattamento pensionistico degli appartenenti al regime della Convenzione italo-argentina.

P R E S I D E N T E . Senatore Ricci, la Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo a rispondere alle due interrogazioni da lei ricordate.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

ARGIROFFI, ORLANDI, MINELLA MOLINARI Angiola, DEL PACE, GUANTI, DE FALCO, MANENTI. — *Al Ministro della sanità*. — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, nonostante lo sciopero dei medici responsabili, l'INAM mantiene aperti i suoi ambulatori, continuando l'erogazione delle prestazioni sanitarie, con grave pericolo degli assistiti.

In considerazione dell'estremo disagio che ciò provoca fra la popolazione, gli interroganti chiedono:

a) quali provvedimenti immediati s'intendano adottare per garantire la normale funzionalità degli ambulatori;

b) quali iniziative si siano sollecitate per risolvere le croniche vertenze fra medici ed INAM. (int. or. - 1650)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CUCCU. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Con riferimento a sua precedente interrogazione con richiesta di risposta scrit-

ta n. 3533, del 5 maggio 1970, d'analogo argomento, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga necessaria ed urgente l'istituzione in Oristano di un ufficio staccato del Genio civile di Cagliari, ed in particolare di quella sezione marittima, anche in considerazione dell'imminente attuazione del porto di Oristano e della conseguente necessaria presenza del competente servizio tecnico statale nelle relative operazioni di appalto e di direzione dei lavori.

Tale istituzione varrebbe intanto a scongiurare la paventata quanto inutile concessione dei suddetti adempimenti ad altro organo, quale sarebbe il Nucleo di industrializzazione dell'Oristanese, non dotato nè di mezzi amministrativi adeguati nè di competenza tecnica specifica, ed obbligato perciò a diventare un altro dei tanti inutili e costosi duplicati di organi statali già esistenti, che sono pienamente in grado di funzionare e che debbono semplicemente essere utilizzati conformemente ai loro compiti istituzionali.

Quanto sopra, a garanzia di una corretta esecuzione delle opere e di un'oculata erogazione della spesa pubblica. (int. scr. - 3562)

FILETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che la chiesa di S. Antonio di Padova in Acireale è annoverata fra le opere monumentali e costituisce luogo di attrazione per numerosi visitatori e turisti;

ritenuto che il tempio si trova in uno stato di grave deterioramento e di notevole precarietà (la pavimentazione in mattonelle di ceramica molto pregevoli è ormai logorata: l'intonaco delle pareti non affrescate è cadente; le lesene, i capitelli e la zoccolatura presentano rilevanti corrosioni; gli affreschi di Paolo Vasta stanno per scomparire per effetto dell'umidità; l'impianto elettrico è rotto in più parti; alcune finestre sono cadenti ed hanno i vetri rotti, eccetera);

ritenuto che detta chiesa non ha mai beneficiato di alcuna provvidenza statale per la sua conservazione e manutenzione;

ritenuto che, al fine di conservare l'opera artistica e monumentale predetta, si appalesa necessario ed urgente l'intervento dello Stato, previ accertamenti e suggerimenti della competente Soprintendenza ai monumenti,

si chiede di conoscere se e come il Ministro interrogato intenda intervenire al fine di evitare la definitiva distruzione della chiesa di S. Antonio di Padova in Acireale e di conservare le opere di notevole pregio artistico e monumentale in essa esistenti. (int. scr. - 3563)

VIGNOLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere come la s.p.a. « Morteo-Soprefim » intende utilizzare l'area industriale della superficie di 40.260 metri quadrati sita nel comune di Ovada, in provincia di Alessandria.

Rilevato che nell'area in questione vi è stato fino a poco più di tre anni fa lo stabilimento « Morteo », che occupava circa 300 dipendenti, ma che ha cessato l'attività a seguito della decisione della direzione della società di trasferire l'azienda nel nuovo insediamento di Pozzolo Formigaro (Alessandria);

considerato, quindi, che di fatto tale trasferimento ha contribuito ad aggravare lo stato di crisi che investe l'economia del comprensorio dell'Ovadese e della stessa città di Ovada, soprattutto per la decadenza dell'economia agricola;

tenuto conto, altresì, che l'intero comprensorio dell'Ovadese, situato peraltro nell'immediato entroterra della Liguria ed alla prima uscita della progettata autostrada Voltri-Sempione, ha urgente necessità di insediamenti industriali di carattere pubblico per garantire la sua ripresa ed armonizzare lo sviluppo economico dell'intera zona,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministero delle partecipazioni statali e la s.p.a. « Morteo-Soprefim » hanno già predisposto i provvedimenti per l'utilizzo dell'area di loro proprietà situata nel comune di Ovada, via Molore;

2) qualora il Ministero e la direzione generale della s.p.a. « Morteo-Soprefim » non abbiano ancora programmato l'uso dell'area, se si ritenga di provvedervi rapidamente, anche procedendo ad un incontro tra il Ministero, la direzione della società ed i rappresentanti delle Amministrazioni comunali del-

l'intero comprensorio dell'Ovadese, al fine di valutare quale tipo di insediamento industriale sia più corrispondente alle esigenze dello sviluppo della città di Ovada e della sua zona. (int. scr. - 3564)

CROLLALANZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se corrisponde al vero che, in data 16 dicembre 1969, il sindaco di Lentini avrebbe chiesto al prefetto di Siracusa di essere autorizzato ad accettare un lascito immobiliare che si assume essere stato disposto, a favore del comune di Lentini, da parte dell'ingegner Vincenzo Pisano, deceduto a Genova-Nervi il 3 marzo 1969, e ciò in base a deliberazione della Giunta comunale, mai, sino ad ora — a quanto risulterebbe — portata all'esame del Consiglio comunale di Lentini.

Per conoscere, inoltre, quando il prefetto di Siracusa si propone di ottemperare alla norma stabilita dal secondo comma dell'articolo 5 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, che recita: « Il prefetto... sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica... ». Nella fattispecie, infatti, risulta all'interrogante che non sono stati a tutt'oggi (14 maggio 1970) sentiti gli eredi *ex lege* del defunto ingegner Vincenzo Pisano, che sono i suoi sette nipoti. (int. scr. - 3565)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il parere del Governo sull'urgente necessità e sulla profonda equità della richiesta estensione a tutti i pubblici dipendenti della concessione *C* per i componenti il nucleo familiare iscritti all'università sino al 26° anno di età, così come avviene per le aggiunte di famiglia. (int. scr. - 3566)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi del diverso trattamento usato al personale non insegnante rispetto a quello docente nei doposcuola autorizzati ed osservanti la normale attività. (int. scr. - 3567)

SEMA, ALBARELLO. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se corrispondano a verità le notizie secondo le quali l'Italia avrebbe acquistato il brevetto della televisione a colori della Germania federale e se ritengano compatibile tale atteggiamento del nostro Governo con gli ostacoli frapposti dalla Germania alla creazione del protosincrotrone da 300 GeV a Doberdò del Lago. (int. scr. - 3568)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga indispensabile provvedere alla doverosa integrazione del personale non insegnante nelle scuole che, svolgendo un doppio turno, esigono la presenza oltre l'orario normale di lavoro dei segretari e dei bidelli. (int. scr. - 3569)

VENTURI Lino, LI VIGNI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se corrispondano al vero le dichiarazioni attribuite a responsabili governativi in cui si afferma che si potrà arrivare solo alla eliminazione di alcuni appalti, soprattutto di carattere precario, e non di tutti gli appalti nelle Ferrovie dello Stato. Tradotta in realtà, tale affermazione, oltre a mantenere una forma di supersfruttamento a danno di quei lavoratori che operano diurnamente a fianco dei ferrovieri, perpetuerebbe le attuali sperequazioni nel trattamento economico-normativo e previdenziale.

Pare, inoltre, agli interroganti che dette dichiarazioni contrastino gravemente con la volontà dal Parlamento espressa con un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla 7ª Commissione permanente del Senato il 12 agosto 1969, in cui si invita il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile a « dare precise direttive all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per porre fine al sistema degli appalti di opere e servizi a carattere permanente del settore, predisponendo i necessari provvedimenti per l'assorbimento nei ruoli delle Ferrovie dello Stato dei lavoratori occupati ».

Gli interroganti ritengono quindi indifferibile per il Governo, ad oltre 9 mesi di distanza dall'invito fatto dalla Commissione parlamentare, il dovere di presentare un provvedimento a favore di detta benemerita categoria di lavoratori, oggi avvilita e supersfruttata. (int. scr. - 3570)

FARNETI Ariella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quando sarà emanato il regolamento di esecuzione della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale, regolamento che, in base all'articolo 24, doveva essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge;

se non ritiene opportuno che il regolamento stabilisca che, nel primo bando di concorso per l'assunzione in ruolo del personale insegnante, l'età delle concorrenti può essere superiore ai 35 anni, e ciò per consentire a molte insegnanti, che hanno superato il limite di età per affrontare i concorsi statali, ma che hanno prestato per lunghi anni la loro attività presso scuole pubbliche e private, di partecipare al concorso;

se non ritiene, infine, che alle insegnanti incaricate nelle sezioni di scuola materna statale, sulle quali è pesato il compito, non facile, di iniziare la scuola statale, debba essere esteso il « concorso speciale » previsto dall'articolo 23 a favore delle insegnanti di scuole materne non statali assunte per concorso pubblico. (int. scr. - 3571)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 15 maggio 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, venerdì 15 maggio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1969 (1044).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione del disegno di legge:

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13 (1043).

La seduta è tolta (*ore 19,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari